

ALLEGATO "A"

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
ESTERNI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  
(Art. 3, comma 56, della Legge 244/2007  
e art. 46 D.L. 112 del 2/6/2008)**

## ART. 1 : CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge 244/2006 come sostituito con D.L. 112 del 25/6/2008), disciplina l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione di incarichi individuali di collaborazione autonoma di consulenza, di studio e di ricerca, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il presente regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio con deliberazione N. 9 del 14 marzo 2008.

## ART. 2 : PROGRAMMA ANNUALE

1. Il Consiglio comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La delibera consiliare di approvazione del programma indicato al comma precedente costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del T.U. n. 267/2001 e s.m.i. e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale secondo le disposizioni degli articoli 165, comma 7, 170, comma 3 e 171, comma 3, del sopra citato T.U. 267/2000 e s.m.i.

## ART. 3 : LIMITI DI SPESA

1. Ai sensi dell'art. 46, c. 3, del Decreto Legge n. 112 del 25/6/2008 (come convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008) il limite massimo della spesa annua per gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento è fissato nel Bilancio preventivo dell'Ente.

## ART. 4 : PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal dirigente competente o dal responsabile del servizio interessato all'incarico in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno previa certificazione del medesimo responsabile del servizio interessato di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata
  - d) per le collaborazioni di natura coordinata e continuativa devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
2. I provvedimenti di incarico devono indicare i requisiti di professionalità posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore
3. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00 euro (al netto dell'IVA) devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria, quelli compresi tra i 10.000,00 (al netto dell'IVA), e i 206.000,00 (sempre al netto dell'Iva) previa consultazione di almeno 5 operatori. Per incarichi inferiori a 10.000 euro, al netto dell'Iva, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile di cui al precedente comma 1.
4. Sono inoltre richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

#### ART. 5 : PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi di cui al precedente art. 1, comma 1, devono essere pubblicati all'Albo pretorio, sul sito web, nonché inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.

#### ART. 6 : CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Gli atti di spesa per gli incarichi indicati al precedente art. 1, comma 1, sono sottoposti al preventivo controllo dell'organo di revisione. Quelli di importo superiore a 5.000 euro devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.

#### ART. 7 : ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente regolamento, perché diversamente regolamentati le progettazioni, e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, come modificato dal D.Lgs 113/2007 secondo la disposizione contenuta all'art. 1, comma 42, della Legge n. 311/2004;